



COMUNE DI VERNAZZA

PROVINCIA DELLA SPEZIA
PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ - UNESCO
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE - AREA MARINA PROTETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 17

Data: 28-06-2021

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI..

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto mese di giugno alle ore 10:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale. Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto il **sindaco Sig. Villa Francesco**, ed i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Francesco Villa	SINDACO	Presente
Emanuele Viacava	CONSIGLIERE	Presente
Francesco D'Ambra	CONSIGLIERE	Presente
Franco Ivani	VICE SINDACO	Presente
Carlotta Bello	CONSIGLIERE	Presente
Cesare Vernazzani	CONSIGLIERE	Presente
Matteo Cortese Galletti	CONSIGLIERE	Presente
Agostino Luxardi	CONSIGLIERE	Assente
Federico Barli	CONSIGLIERE	Assente
Ruggero Moggia	CONSIGLIERE	Presente
Mario Ermirio	CONSIGLIERE	Presente

Componenti il Consiglio: Assegnati n. 11 – In carica n. 11 –Presenti n. 9 -Assenti n. 2

Tra gli assenti sono giustificati:

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale
 - Presiede il Sig. Villa Francesco, nella sua qualità di Sindaco eletto
 - Partecipa, con funzioni di Segretario, il Segretario Comunale Dott. Paolo Valler
 - Vengono dal Presidente nominati i seguenti scrutatori:
-

IL SINDACO

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTI

- l'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art.1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
 - a) per quanto riguarda la TARI:*
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

- l'art 1 comma 660 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 12 del 13.8.2020;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vi sono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

ASCOLTATA la relazione illustrativa del Responsabile del Servizio Tributi in merito al contenuto del regolamento;

Con votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:

Presenti	n. 09 ;
Assenti	n. 02 ;
Votanti	n.; 07 ;
Voti favorevoli	n.; 07 ;
Voti contrari	n. 0 ;
Astenuti	n. 02 (Moggia, Ermirio) ;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato in allegato, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI PRENDERE ATTO** che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1 gennaio 2021;
4. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è Tiziana Fresa, responsabile del settore Tributi;
5. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti di cui al D. Lgs 33/2013, pubblicando nella sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Ente il regolamento approvato e all'albo pretorio on line.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

(F.to Francesco Villa)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Paolo Valler)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi fino al 13-07-2021 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata pubblicata al numero 369, in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Paolo Valler

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28-06-2021 al 13-07-2021 ed è divenuta:

Art, 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità il 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Paolo Valler

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.